



COMUNE DI URBINO  
Provincia di Pesarò e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 16 del 13-03-2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (I.D.S)- ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	Presente	CANGINI FEDERICO	Assente
ZOLFI BRUNELLA	Presente	SCALBI LAURA	Presente in videoconferenza
SIROTTI MASSIMILIANO	Presente	ROSATI MARIO	Presente
ROSSI NICOLA	Presente	BORGIANI CAROLINA	Presente
QUARESIMA LAURA	Presente in videoconferenza	BALDUCCI DAVIDE	Presente
CLINI ORFEO	Presente	SANTI LORENZO	Presente
GUIDI LUCA	Presente	LONDEI GIORGIO	Assente
PAZZAGLIA ANDREA	Presente	LONDEI LUCA	Presente
MECHELLI LINO	Presente		

Risultano pertanto presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio.

La seduta si tiene in forma mista ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/05/2022. Pertanto, il verbalizzante dà atto che i collegamenti sono idonei e che è consentita l'identificazione e la partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i Consiglieri connessi, come da prospetto sopra riportato.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

CLINI ORFEO  
GUIDI LUCA  
ROSATI MARIO

In continuazione di seduta - n. 10 dell'ordine del giorno.

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dalla Posizione Organizzativa del Settore Tributi, Dott.ssa Feduzzi, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

Interviene quindi nella discussione il Consigliere Rosati; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- la propria precedente deliberazione n. 31 del 18/04/2015 con la quale, a decorrere dal 1° giugno 2015, è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento Comunale e s.m.i.;

**ATTESO CHE** Il vigente Regolamento per l'imposta di Soggiorno prevede all'art. 4 comma 1 lettera i), tra le altre, l'esenzione dalla suddetta imposta per "gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);

**PREMESSO** che annualmente viene indetto dall'Università degli Studi di Urbino il "Campionato Nazionale delle Lingue", una competizione tra studenti delle scuole superiori di tutta Italia, consistente in test di verifica di preparazione linguistica la cui finale e premiazione si tiene presso i locali messi a disposizione dall'Università di Urbino, con successivo tour guidato della città.

**VISTA** la richiesta pervenuta dalla Scuola di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Urbino tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno ai partecipanti al Campionato Nazionale delle Lingue ed ai

loro accompagnatori che, ogni anno nel mese di aprile, si tiene ad Urbino;

**DATO ATTO** che, con atto di Giunta Municipale n. 61 del 07.04.2022, avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO INTERPRETATIVO RELATIVO ALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 1 LETTERA I) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO" si deliberava di approvare il suddetto atto di indirizzo interpretativo in merito all'estensione dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno per i finalisti, nonché i relativi accompagnatori (professori) e autisti coinvolti nell'iniziativa "Campionato Nazionale delle Lingue", svoltosi ad Urbino il giorno 29/04/2022;

**DATO ATTO**, altresì, che, in analogia con quanto stabilito dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno che prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta, tra gli altri, per gli autisti di pullman, gli accompagnatori e gli studenti di gruppi organizzati per gita scolastica, è possibile estendere tale esenzione anche ai partecipanti all'iniziativa di che trattasi nonché ad iniziative similari poiché moltissime sono le analogie in virtù anche delle numerose visite guidate organizzate per gli studenti frequentanti le scuole superiori che partecipano alle suddette competizioni insieme ai loro insegnanti in veste di accompagnatori;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, estendere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno ai partecipanti a competizioni di carattere didattico/culturale ed ai relativi accompagnatori ( professori) ed autisti di pullman;

**RITENUTO** necessario, per le motivazioni sopra esplicitate, apportare la seguente modifica al vigente Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno (I.D.S.):

- La lettera i) del comma 1 dell'art.4 intitolato "Esenzioni e Riduzioni", che testualmente recita:

i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);

E' sostituita dalla seguente:

**i) i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio) nonché i partecipanti a competizioni formative di carattere didattico/culturale ed i relativi accompagnatori ( professori) ed autisti di pullman;**

**RICHIAMATO** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i*

*quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;*

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

**A- DI APPORTARE** la seguente modifica al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno (IDS):

- La lettera i) del comma 1 dell'art.4 intitolato “Esenzioni e Riduzioni”, che testualmente recita:

i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);

E' sostituita dalla seguente:

i) i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio) **nonché i partecipanti a competizioni di carattere didattico/culturale ed i relativi accompagnatori ( professori) ed autisti di pullman;**

**B - DI DARE ATTO** che, a seguito della modifica di cui al punto A, l'art. 4 è così riformulato:

#### **Articolo 4 – Esenzioni e Riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
  - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
  - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  - g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;

- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - i) i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio) nonché i partecipanti a competizioni di carattere didattico/culturale ed i relativi accompagnatori ( professori) ed autisti di pullman;
  - j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore.1
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
  3. Avranno diritto ad una riduzione pari al 50% ( cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'amministrazione.  
La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva o della società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.

**C- DI DARE ATTO** che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

**D - DI DARE ATTO** che il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno integrato e coordinato con la modifica di cui al precedente punto A-, è quello che risulta riportato in calce al presente atto;

**E – DI DISPORRE** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta di Soggiorno (IDS) ed alla Legge 27 luglio 2000, n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**F - DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta di Soggiorno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

**G - DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



**COMUNE DI URBINO**  
*(Provincia di Pesaro Urbino)*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con delibera di C.C. n° 31 del 18/04/2015**

**Modificato con delibera di C.C. n° 38 del 19/04/2016**

**Modificato con delibera di C.C. n° 17 del 23/02/2017**

**Modificato con delibera di C.C. n° 121 del 28/12/2017**

**Modificato con delibera di C.C. n° 125 del 23/12/2019**

**Modificato con delibera di C.C. n° 62 del 19/10/2020**

**Modificato con delibera di C.C. n° ..... del .....**

## INDICE

- Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 – Soggetto passivo
- Articolo 3 – Misura dell'imposta
- Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni
- Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 – Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Riscossione coattiva
- Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 11 – Contenzioso
- Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta
- Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

### Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
5. *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parte di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017)<sup>2</sup>*

---

### Articolo 2 – Soggetto passivo<sup>3</sup>

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Urbino.

### Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.Ls. n.267/2000 e s.m.i., entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Urbino, fino a un massimo di 5 notti di soggiorno nell'anno solare anche se non consecutive.
4. *Limitatamente agli alloggi di cui all'Art. 1 comma 5 la decorrenza dell'applicazione dell'imposta è individuata nel giorno 01.01.2018 e la tariffa da applicare sarà quella stabilita per "Altre tipologie" nell'ambito della categoria "STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE".<sup>4</sup>*

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

<sup>3</sup> Articolo modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

<sup>4</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017.a decorrere dal 01/01/2018



#### Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
  - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
  - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  - g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
  - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - i) i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio) nonché i partecipanti a competizioni di carattere didattico/culturale ed i relativi accompagnatori ( professori) ed autisti di pullman;<sup>5</sup>
  - j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore.<sup>6</sup>
5. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
6. Avranno diritto ad una riduzione pari al 50% ( cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'amministrazione.
- La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva o della società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.<sup>7</sup>

#### *Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva<sup>8</sup>*

<sup>5</sup> Lettera modificata con delibera di C.C. n.....del.....

<sup>6</sup> Lettera aggiunta con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

<sup>7</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

<sup>8</sup> E' stato abrogato il comma 7 del presente articolo(rimborso 4% alle strutture) con delibera di C.C. n. 125 del 23.12.2019

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.<sup>9</sup>
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Comune di Urbino, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; i suddetti dati potranno essere trasmessi mediante supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potranno essere trasmessi anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento<sup>10</sup>
4. Abrogato<sup>11</sup>
5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.

#### **Articolo 6 – Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Urbino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:

<sup>9</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

<sup>10</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

<sup>11</sup> Comma abrogato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
  - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
  - d) tramite il canale Pago PA, a seguito della sua attivazione.<sup>12</sup>
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo precedente e ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.
6. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.<sup>13</sup>

#### **Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.<sup>14</sup>

#### **Articolo 8 – Sanzioni<sup>15/16</sup>**

1. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal comma 4 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

<sup>12</sup> Lettera aggiunta con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

<sup>13</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

<sup>14</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

<sup>15</sup> Articolo così modificato con delibera di C.C. n 17 del 23/02/2017 decorrere dal 01/01/2017

<sup>16</sup> Articolo così modificato con delibera di C.C. n 62 del 19/10/2020

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del precedente art. 5 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
  3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 2, secondo periodo, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
  4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
  5. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
- 

#### **Articolo 9 – Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.<sup>17</sup>

#### **Articolo 11 – Contenzioso**

---

<sup>17</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n 121 del 28/12/2017 a decorrere dal 01/01/2018

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

#### **Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta**

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 01/06/2015.

#### **Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5, comma 3 e n. 6 del presente Regolamento.<sup>18</sup>
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.
4. Ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;<sup>19</sup>

'''

<sup>18</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 62 del 19/10/2020.

<sup>19</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 62 del 19/10/2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI MARCO,  
in data 07-03-2023, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 07-03-2023, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Favorevole
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 15

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

### DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole

ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Favorevole
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 15

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0


### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:


Il Presidente

SIROTTI MASSIMILIANO



Il Segretario


CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, **03 APR. 2023**

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO